

2, è aggiunto il seguente: « 2-*bis*. I compensi di cui ai commi precedenti sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati. »

3. Con decreto del Ministero delle Finanze, previo parere del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, sono fissati i criteri generali di valutazione ed i punteggi indicati nelle tabelle E ed F allegate al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.545.

4. Nell'articolo 15 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, i commi 2 e 2-*bis* sono sostituiti dal seguente: « 2. La liquidazione delle spese e dei compensi agli incaricati dell'assistenza tecnica e in favore dell'amministrazione finanziaria avviene anche sulla base dell'impegno professionale profuso in rapporto alla complessità della controversia e all'attività processuale svolta ».

12. 01. Piccolo.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 12-*bis*.

All'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 454, sono aggiunti i seguenti commi:

4. I compensi di cui ai commi precedenti sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.

5. Ai magistrati tributari, qualora non spettante ad altro titolo, viene attribuita l'indennità di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, con le modalità in essa previste.

12. 02. (Ex 20. 01.) Piscitello.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 12-*bis*.

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modifiche:

L'articolo 3 è sostituito dal seguente: « Art. 3. 1. I presidenti e vicepresidenti di sezione delle commissioni tributarie provinciali e regionali sono nominati tra i magistrati ordinari, anche onorari, amministrativi, o militari, in servizio o a riposo o, in via subordinata, tra i magistrati tributari in servizio purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F ».

All'articolo 8, comma 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente: « i) coloro che esercitano in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario, purché a titolo oneroso, o accessorio ad altra prestazione comunque retribuita, la consulenza tributaria, ovvero l'assistenza o la rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l'amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario ».

12. 03. (Ex 20. 02.) Piscitello.

(A.C. 5858 – sezione 13)

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE,
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 17

*(Modifica ai criteri di determinazione
del reddito delle unità immobiliari).*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di tassazione degli immobili, per razionalizzare e perequare il prelievo impositivo nonchè al fine di evitare aggravii all'atto dell'applicazione dei nuovi estimi catastali, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) assoggettamento dei redditi dei fabbricati, calcolati in conformità a quanto previsto alla lettera c), con esclusione di quelli che concorrono a formare reddito d'impresa, ad un regime di tassazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con un'aliquota pari a quella fissata

per il primo scaglione di reddito e, per i redditi derivanti da locazione o da altre forme di utilizzazione a titolo oneroso da parte di terzi, limitazione di tale regime alla parte che non eccede i tassi di rendimento di cui alla lettera *c*); modifica del vigente regime di tassazione dei redditi dei fabbricati, basato sulla loro integrale inclusione nel reddito complessivo, rimodulando la deduzione dal detto reddito, correlata al possesso dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle sue pertinenze, e rapportata al periodo e alla quota di possesso dell'unità immobiliare stessa; facoltà del contribuente di scegliere tra i due regimi di tassazione;

b) previsione di misure agevolative, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in particolare per i redditi più bassi e per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, allo scopo di non aumentare l'onere fiscale gravante su di essi per effetto del nuovo regime di tassazione;

c) determinazione e successiva fissazione periodica, con decreto del Ministro delle finanze, tenuto conto dell'incidenza complessiva del prelievo fiscale, di coefficienti convenzionali di redditività dei valori d'estimo delle unità immobiliari, dopo la rideterminazione di cui all'articolo 3, comma 154, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fermo restando il principio stabilito dall'articolo 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, inteso a tenere conto dei vincoli gravanti su di essi nonché dell'interesse pubblico alla loro conservazione;

d) rideterminazione, a seguito della revisione degli estimi catastali e con la medesima decorrenza, anche al fine del mantenimento degli attuali margini di autonomia finanziaria, delle aliquote minime e massime dell'imposta comunale sugli immobili, istituita dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in misura tale da garantire il medesimo gettito complessivo;

e) istituzione di una detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisi-

che, ai sensi dell'articolo 10 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, o di altra misura agevolativa in favore dei conduttori, limitatamente alla loro abitazione principale e a decorrere dal periodo d'imposta 2000, avuto riguardo ai redditi posseduti, alla loro misura ed al tipo di contratto di locazione stipulato a norma dell'articolo 2 della citata legge n. 431 del 1998;

f) rimodulazione delle imposte sui trasferimenti, mediante applicazione di valori ridotti rispetto a quelli di estimo;

g) armonizzazione, semplificazione e autoliquidazione, ad invarianza di gettito, delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, di bollo, sulle successioni e donazioni e degli altri tributi e diritti collegati, relativi a qualsiasi fattispecie e presupposto imponibile in materia immobiliare, al fine di unificare le basi imponibili, gli obblighi dei contribuenti, i poteri e l'esercizio di essi da parte dell'amministrazione pubblica;

h) coordinamento tra i criteri di tassazione dei redditi figurativi derivanti dalle unità immobiliari e di quelli effettivamente percepiti;

i) revisione delle ipotesi di non concorrenza totale o parziale alla formazione del reddito nonché di quelle di riduzione dell'imposta previste ai fini di tutti i tributi ed armonizzazione della relativa disciplina;

l) coordinamento di tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti con la nuova disciplina;

m) disciplina dei procedimenti tributari relativi alle materie di cui alle lettere precedenti mediante regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, o mediante decreti ministeriali, di natura non regolamentare, per stabilire termini o modalità in via speciale o transitoria o straordinaria.

2. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Commissione di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'acquisizione del parere,

che viene reso secondo la procedura prevista dai commi 14 e seguenti dell'articolo 3 della citata legge n. 662 del 1996, e successive modificazioni. Resta fermo quanto disposto dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, e con la medesima procedura di cui al comma 2, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

4. Il comma 4-*quater* dell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente la determinazione del reddito delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e delle relative pertinenze è abrogato con effetto dal periodo d'imposta 1999.

5. A decorrere dal periodo d'imposta di cui al comma 4, se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle sue pertinenze, si deduce, fino a concorrenza dell'ammontare del relativo reddito, un importo fino a lire 1.100.000 rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare. Sono pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

6. I riferimenti alla deduzione di cui all'articolo 34, comma 4-*quater*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, contenuti nell'articolo 1, quarto comma, lettere *b*),

b-bis) e *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, devono intendersi effettuati alla deduzione di cui al comma 5 del presente articolo.

7. Per il periodo d'imposta 1999 la deduzione di cui al comma 5 spetta fino ad un importo di lire 1.400.000. Tale disposizione non ha effetto ai fini della determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto dovute per lo stesso periodo di imposta.

8. Il Governo è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo la procedura di cui al comma 2, un decreto legislativo volto ad anticipare al periodo d'imposta 1999 la detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 1, lettera *e*), nelle stesse ipotesi e condizioni e con l'osservanza dei medesimi criteri direttivi ivi previsti, nei limiti di complessive lire 300 miliardi.

9. Dalle disposizioni di cui al presente articolo, con esclusione dei commi 7 e 8, non devono derivare oneri per il bilancio dello Stato. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8, valutati rispettivamente in lire 675 miliardi e lire 300 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTO ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 17.

Sopprimerlo.

* **17. 66.** Contino, Fino, Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Pepe.

Sopprimerlo.

* **17. 53.** Radice, Stradella.

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

Conseguentemente:

al comma 8, sostituire le parole da: di cui fino a: ivi previsti con le seguenti: delle somme versate per la conduzione di contratti di locazione relativi all'abitazione di residenza;

al comma 9, sopprimere il primo periodo

al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: 7 e 8 con le seguenti: 1 e 2;

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

10. Il comma 154 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è soppresso.

17. 22. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: è delegato ad emanare con le seguenti: è impegnato a presentare un disegno di legge; e sopprimere le parole: uno o più decreti legislativi

17. 13. Giordano, Bonato, De Cesaris.

Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: nove mesi, aggiungere le seguenti: previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.

17. 14. Giordano, Bonato, De Cesaris, Carlo Pace, Berruti.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: aggravati all'atto dell'applicazione dei nuovi estimi catastali con le seguenti: ag-

gravi a carico di tutte le fattispecie impositive per effetto dell'applicazione dei nuovi estimi catastali.

17. 74. Contento, Fino, Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Pepe.

Al comma 1, all'alinea, dopo la parola: aggravati aggiungere le seguenti: per ciascuna fattispecie impositiva.

17. 23. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Al comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con la seguente:

a) assoggettamento dei redditi dei fabbricati, con esclusione di quelli che concorrono a formare reddito d'impresa, ad un regime di tassazione ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche con aliquote equivalenti a quelle previste per il reddito da risparmio mobiliare, con una deduzione dell'imposta di lire 1.500.000 per la prima casa prevedendo, nel rispetto del mantenimento dei livelli complessivi di gettito, un'unica aliquota.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia

17. 24. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) assoggettamento dei redditi degli immobili, con esclusione di quelli che concorrono a formare reddito d'impresa, all'imposta sostitutiva nella misura del 10 per cento, indipendentemente dal reddito complessivo del contribuente;

Conseguentemente, al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente:

Il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera

a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con esclusione dei commi 7 e 8.

17. 56. Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Molgora.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: assoggettamento dei redditi dei fabbricati con le seguenti: esenzione a decorrere dal 1° gennaio 1999, per i contribuenti in possesso di unica casa sull'intero territorio nazionale di categoria catastale A2, A3, A4 e A5, adibita a propria abitazione, dal pagamento di tutte le imposte ad essa relative. Esenzione per gli stessi soggetti dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili. Le Amministrazioni comunali, in attesa della compartecipazione delle stesse alle entrate fiscali generali dello Stato, possono introdurre una aliquota ICI pari al 10 per mille relative alle unità immobiliari che insistono sul proprio territorio, non dichiarate inagibili, sfitte da almeno 12 mesi, ovvero per le quali non risulti versata l'imposta di registro qualora doveva; ai comuni che hanno adottato per intero quanto previsto dalla presente lettera a) e che dimostrino un'entrata inferiore relativa all'ICI causata dalla predetta applicazione, l'amministrazione dello Stato corrisponde la differenza tra l'entrata accertata nell'anno precedente e l'entrata accertata nell'esercizio finanziario in vigore. Assoggettamento, per i proprietari di non più di tre abitazioni sull'intero territorio nazionale di categoria catastale A2, A3, A4 e A5, dei redditi dei fabbricati...

All'onere derivante dalle misure agevolative di cui alla presente lettera a), si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.

Seguono compensazioni di Rifondazione comunista

17. 12. Giordano, Bonato, De Cesaris.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: con esclusione di quelli che concorrono a formare reddito d'impresa.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia

* **17. 25.** Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: con esclusione di quelli che concorrono a formare reddito d'impresa.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Rinnovo Italiano Popolari d'Europa

* **17. 55.** Volontè, Tassone

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: con un'aliquota pari a quella fissata per il primo scaglione di reddito *con le seguenti:* con un sistema di aliquote che assicuri la progressività del prelievo fiscale

17. 1. Pistone, Carazzi.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: e, per i redditi derivanti da locazione *sino a:* lettera c).

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia

* **17. 26.** Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: e, per i redditi derivanti da locazione *sino a:* lettera c).

* **17. 6.** Manzione, Acierno, Angeloni.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) la previsione di compensazione ai fini IRPEF del canone percepito per la locazione dell'unica unità immobiliare di proprietà, già adibita ad abitazione principale, con il canone corrisposto per altra unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

17. 54. Armani, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe, Contento, Fino.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) esclusione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle sue pertinenze.

Conseguentemente, sopprimere, ovunque ricorra, nel medesimo articolo e in quelli successivi le parole: unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze

17. 69. Molgora, Ballaman, Frosio Roncalli.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) esclusione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle sue pertinenze. Non rientrano nell'esclusione le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9 alle quali si applicano le successive disposizioni.

17. 70. Molgora, Ballaman, Frosio Roncalli.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) previsione di esenzione d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle per-

sone fisiche per l'unità immobiliare adibita da abitazione principale;

Segue compensazione n. 2 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

17. 82. Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) esenzione dall'imposta sul reddito dalle persone fisiche per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente;

Conseguentemente, al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente:

Il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con esclusione dei commi 7 e 8.

17. 57. Formenti, Dussin, Fongaro, Pittino, Molgora.

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

b) determinazione ed individuazione delle agevolazioni eventuali tese a impedire l'aumento dell'onere fiscale per effetto del nuovo regime di tassazione ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, in particolare per i redditi soggetti all'aliquota prevista per i primi tre scaglioni e per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

17. 15. Giordano, Bonato, De Cesaris.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) previsione di misure agevolative, in particolare per i redditi più bassi e per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, allo scopo di non aumentare, ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, l'onere fiscale gravante sugli immobili per effetto del nuovo regime di tassazione.

17. 77. Contento, Fino, Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Pepe.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: per i redditi più bassi e per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con le seguenti: per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nonché per i redditi più bassi

17. 45. Carlo Pace, Giovanni Pace, Pepe, Marengo, Armani, Contento, Fino.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: più bassi, con le seguenti: inferiori a lire 70 milioni lordi

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia

17. 27. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: previsione di compensazione ai fini Irpef del canone percepito per la locazione dell'unica unità immobiliare di proprietà, già adibita ad abitazione principale, con il canone corrisposto per un'altra unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

17. 28. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) abrogazione dell'articolo 34 del TUIR del decreto del Presidente della Re-

pubblica del 22 dicembre 1986 n. 917 limitatamente ai proprietari di abitazione che stipulano contratti di locazione secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2 della legge 431 del 9 dicembre 1998.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

17. 16. Giordano, Bonato, De Cesaris.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: determinazione e successiva fissazione fino a: n. 662, con le seguenti: determinazione del reddito delle unità immobiliari destinate ad uso abitativo e non concesse in locazione secondo il valore convenzionale del canone di locazione definito ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Conseguentemente, al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente:

Il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazione, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con esclusione dei commi 7 e 8.

17. 58. Formenti, Dussin, Fongaro, Pittino, Molgora.

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: tenuto conto dell'incidenza complessiva del prelievo fiscale, con le seguenti: al fine mantenere sostanzialmente invariato il livello del prelievo fiscale reale sulle unità immobiliari

17. 44. Carlo Pace, Pepe, Armani, Contento, Fino, Marengo, Giovanni Pace.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: dell'incidenza complessiva del prelievo fiscale, di coefficienti convenzionali con le seguenti: della necessità di ridurre il carico complessivo del prelievo fiscale ed il carico specifico del settore immobiliare, di coefficienti

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia

17. 29. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Al comma 1, lettera d) sostituire le parole da: in misura tale fino alla fine della lettera, con le seguenti: in modo tale da prevedere l'esenzione totale per i proprietari di unica casa di categoria catastale A2, A3, A4 e A5 sull'intero territorio nazionale, adibita a propria abitazione e l'introduzione contestuale di un'aliquota pari al 10 per mille relativa alla unità immobiliari che insistono sul territorio comunale non dichiarate inagibili, sfitte da almeno 12 mesi e per le quali non risulti versata l'imposta a registro qualora dovuta. Ai commi che adottano per intero quanto previsto dalla presente lettera d) e che dimostrino un'entrata inferiore relativa all'ICI causata da detta adozione, in attesa della compartecipazione degli stessi alle entrate fiscali generali dello Stato, è corrisposta dall'Amministrazione statale la differenza tra l'entrata accertata nell'anno precedente e l'entrata accertata nell'esercizio finanziario in vigore.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

17. 17. Giordano, Bonato, De Cesaris.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , prevedendo l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente.

Conseguentemente, al comma 9 sostituire il primo periodo con il seguente:

Il Ministro delle finanze delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare

l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con esclusione dei commi 7 e 8.

17. 59. Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Molgora.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) rideterminazione dei coefficienti di capitalizzazione ai fini della valutazione automatica dagli immobili, fissati dall'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 evitando maggiori oneri per il contribuente rispetto vigente normativa.

17. 30. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) rideterminazione dei coefficienti di capitalizzazione ai fini della valutazione automatica dei fabbricati, fissati dall'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

17. 80. Viale, de Ghislanzoni Cardoli.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) sostituzione del comma 6 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504 nel senso che sulle somme dovute per imposta si applicano gli

interessi moratori nella misura dell'1 per cento per ogni semestre compiuto con efficacia dal 1° gennaio 1993.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia

17. 90. (Nuova formulazione) (ex 10. 02.)
Viale, de Ghislanzoni.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) applicazione delle disposizioni relative alla conservazione del catasto terreni per l'accatastamento dei fabbricati classati rurali ai sensi della legislazione vigente.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia

17. 79. Viale, de Ghislanzoni Cardoli.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) istituzione di una detrazione relativa al canone di locazione non inferiore al 40,5 per cento ai fini della imposta sulle persone fisiche, in favore dei conduttori contribuenti che ricadono nei primi tre scaglioni di reddito, che non posseggono nessuna casa di proprietà nel territorio comunale in cui dimorano e che non posseggono, comunque, più di una casa di proprietà nell'intero territorio nazionale e limitatamente all'abitazione principale, a partire dall'anno di imposta 1999 e in rapporto a qualsiasi tipo di contratto di locazione.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

17. 18. Giordano, Bonato, De Cesaris.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: avuto sino alla fine della lettera.

17. 31. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Al comma 1, lettera e) sopprimere le parole: ed al tipo di contratto di locazione stipulato a norma dell'articolo 2 della citata legge n. 431 del 1998,

* **17. 52.** Giordano, Bonato, De Cesaris.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: ed al tipo di contratto di locazione stipulato a norma dell'articolo 2 della citata legge n. 431 del 1998.

* **17. 86.** La Commissione.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: stipulato a norma dell'articolo 2 della legge citata.

17. 19. Giordano, Bonato, De Cesaris.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) modifica del regime di riduzione forfettaria dei redditi derivanti dai contratti di locazione di cui all'articolo 34, comma 4-bis del TUIR, prevedendo che tale riduzione si applichi solo per i contratti di cui all'articolo 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998, con conseguente destinazione delle maggiori entrate derivanti alle finalità di cui alle lettere e) del presente articolo.

17. 65. Pistone.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) estensione delle agevolazioni fiscali previste dal comma 1 dell'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, a tutti i locatori, indipendentemente dal tipo di contratto di locazione stipulato a norma dell'articolo 2 della citata legge n. 431 del 1998, e per tutti i comuni del territorio nazionale;

Conseguentemente al comma 9 sostituire il primo periodo con il seguente:

Il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota

sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con esclusione dei commi 7 e 8.

17. 60. Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Molgora.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) riduzione delle imposte sui trasferimenti degli immobili;

Conseguentemente al comma 9 sostituire il primo periodo con il seguente:

Il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con esclusione dei commi 7 e 8.

17. 61. Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Molgora.

Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: rimodulazione, con la seguente: riduzione

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia

17. 32. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: mediante applicazione di valori ridotti rispetto a quelli di estimo con le

seguinti: mediante determinazione di aliquote che non determinino nuovi maggiori oneri per il contribuente

17. 33. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Al comma 1, lettera f) sostituire le parole: di valori ridotti rispetto a quelli di estimo con le seguenti: dei valori catastali

17. 81. Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 1, lettera f) aggiungere, in fine, le parole: , in modo da evitare incrementi del gettito complessivo.

17. 75. Molgora.

Al comma 1, lettera f) aggiungere, in fine, le parole: , prevedendo in particolare la riduzione dell'imposta di registro al 2 per cento.

17. 85. Testa.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) istituzioni di sgravi fiscali al reddito d'impresa per le aziende che, in modo singolo o associato, provvedono al reperimento di alloggi nel territorio da destinare ai lavoratori non in grado di superare altrimenti i problemi di mobilità e di disagio abitativo, e al pagamento di una quota dell'affitto diretto o convenzionale;

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia

17. 34. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

17. 35. Berruti, Conte, Leone.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: armonizzazione, fino a: donazioni, con le seguenti: armonizzazione e semplificazione, anche mediante unificazione, nonché autoliquidazione, ad invarianza di gettito, delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, di bollo, sulle successioni e donazioni, sull'incremento di valore degli immobili

17. 36. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti Viale.

Al comma 1, lettera g), dopo la parola: armonizzazione, aggiungere le seguenti: in senso favorevole al contribuente

17. 49. Antonio Pepe, Contento, Giovanni Pace, Carlo Pace, Marengo, Armani, Fino.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: ad invarianza di gettito, con le seguenti: con riduzione di gettito

Conseguentemente al comma 9 sostituire il primo periodo con il seguente:

Il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totali copertura dell'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con esclusione dei commi 7 e 8.

17. 62. Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Molgora.

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: imponibile in materia immobiliare aggiungere le seguenti: e loro assoggettamento all'aliquota fissa pari al 3 per cento.

Conseguentemente al comma 9 sostituire il primo periodo con il seguente:

Il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con esclusione dei commi 7 e 8.

17. 63. Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Molgora.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) l'imposta di bollo, disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1992, n. 642 e successive modificazioni, è soppressa a decorrere dal 1 gennaio 2002. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno con effetto dal 1° gennaio successivo, sono ridotte le aliquote della suddetta imposta o sono estese le esenzioni dalla medesima, compensando il minor gettito con l'aumento di altre imposte indirette, di tributi, tariffe e proventi comunque denominati dovuti per gli stessi atti od operazioni soggetti all'imposta di bollo ridotta o soppressa. Con regolamento da adottare a norma dell'articolo 17, comma tre della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministero delle finanze è disposta l'abrogazione delle norme comunque disciplinanti l'imposta in oggetto o che alla medesima fanno riferimento e vengono disposte le necessarie norme di coordinamento.

17. 37. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) l'imposta sulle successioni e donazioni, disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1992, n. 637 e successive modificazioni, è soppressa a decorrere dal 1 gennaio 2000. Con

regolamento da adottare a norma dell'articolo 17, comma tre, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle finanze è disposta l'abrogazione delle norme comunque disciplinanti l'imposta in oggetto o che alla medesima fanno riferimento e vengono disposte le necessarie norme di coordinamento. Conseguentemente, i termini per avvalersi della regolarizzazione contributiva di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 28 maggio 1997, n. 140, sono prorogati al 30 giugno 1999. La regolarizzazione di cui sopra, relativa a periodi di contribuzione maturati fino al 30 settembre 1998, può essere effettuata mediante il versamento entro il 30 giugno 1999 di quanto dovuto a titolo di contributi o premi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 6 per cento annuo, nel limite massimo del 25 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti. L'importo complessivamente dovuto a titolo di contributi o premi e di sanzioni, qualora risulti superiore a 10 milioni di lire, può essere corrisposto, secondo le modalità degli enti impositori, anche in 40 rate trimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 30 settembre 1999. L'importo delle rate è maggiorato dell'interesse pari al 5 per cento annuo. Restano confermate, per quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 228, 230 e 232 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

17. 38. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) abrogazione della disposizione di cui all'articolo 3, commi 13-ter, 13-quater, 13-quinquies del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 e sua eventuale sostituzione con dichiarazione di altro contenuto e di diversa efficacia.

17. 39. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

17. 40. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Al comma 1, lettera l), dopo la parola: vigenti aggiungere le seguenti: tenuto conto in particolare delle agevolazioni fiscali in favore dei locatori disposte dall'articolo 8 della legge n. 431 del 1998 e in ogni caso fatti salvi i criteri di agevolazione ivi previsti.

17. 87. La Commissione

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: confermando in ogni caso le norme agevolative previste dall'articolo 8 della citata legge n. 431 del 1998.

* **17. 43.** Pistone.

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: confermando in ogni caso le norme agevolative previste dall'articolo 8 della citata legge n. 431 del 1998.

* **17. 51.** Lorenzetti, Zagatti, Galdelli, Foti, Radice, Stradella, Casinelli, De Cesaris, Formenti.

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

n) esclusione di parametri di calcolo automatico di redditività da locazione per gli immobili sfitti.

17. 41. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti; le Commissioni parlamentari competenti si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal presente articolo e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

17. 46 (Nuova formulazione). Piccolo, Repetto, Frigato, Guarino, Pistone.

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti.

17. 50. Antonio Pepe, Carlo Pace, Giovanni Pace, Contento, Marengo, Fino, Armani.

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni competenti, per l'acquisizione del parere che deve essere reso entro quarantacinque giorni dalla comunicazione.

17. 42. Berruti, Conte, Leone.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: del parere, *aggiungere la seguente:* vincolante

17. 11. Giordano, Bonato.

Sopprimere il comma 3.

* **17. 8.** Volontè, Tassone.

Sopprimere il comma 3.

* **17. 10.** Giordano, Bonato.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al

comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal presente articolo e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

17. 47. Piccolo, Repetto, Paissan, Guarino, Pistone.

Al comma 3, sostituire le parole: due anni *con le seguenti:* un anno.

17. 9. Volontè, Tassone.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: relativo reddito *aggiungere la seguente:* complessivo

17. 78. Contento, Fino, Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Pepe.

Al comma 5, sostituire le parole: fino a lire 1.100.000, *con le seguenti:* fino a lire 1.400.000

Conseguentemente, sostituire il comma 7 con il seguente:

7. La deduzione di cui al comma 5 non ha effetto ai fini della determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto dovute per il periodo di imposta 1999.

Segue compensazione del gruppo Alleanza Nazionale

17. 73. Contento.

Al comma 5, sostituire le parole : fino a lire 1.100.000 *con le seguenti:* fino a lire 1.400.000.

Conseguentemente sopprimere il comma 7.

17. 76. Molgora.

Al comma 5 sostituire le parole: fino a lire 1.100.000 con le seguenti: fino a lire 1.400.000.

Segue compensazione del Gruppo U.D.R.

17. 5. Manzione, Acierno, Angeloni.

Al comma 5, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Rientrano tra le pertinenze anche i terreni che, seppur separatamente classificati dall'unità immobiliare, di fatto costituiscono pertinenza.

Segue compensazione n. 3 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

17. 72. Molgora, Ballaman, Frosio Roncalli.

Al comma 5, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Rientrano tra le pertinenze anche i terreni che, seppur separatamente classificati dall'unità immobiliare, di fatto costituiscono pertinenza purché inferiori a duecento metri quadrati.

Segue compensazione n. 3 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

17. 71. Molgora, Ballaman, Frosio Roncalli.

Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.

* **17. 48.** Antonio Pepe, Carlo Pace, Pepe Giovanni, Contento, Marengo, Fino, Armani.

Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.

Segue compensazione del Gruppo U.D.R.

* **17. 2.** Acierno, Angeloni.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni e delle deduzioni, sono considerate abitazioni principali anche quelle che, pur non direttamente utilizzate dal contribuente, rappresentano l'unica proprietà dello stesso. Le agevolazioni e le deduzioni si applicano a condizione che l'abitazione sia stata concessa in locazione.

Segue compensazione del Gruppo U.D.R.

17. 3. Manzione, Acierno, Angeloni.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

« *7-bis.* Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1999, la detrazione di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è elevata a lire 380.000. Tale disposizione non ha effetto ai fini della determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto dovute per lo stesso periodo d'imposta. »

Conseguentemente al comma 9, sostituire le parole da: di cui ai commi, fino a: per l'anno 2000, con le seguenti: di cui ai commi 7, 7-bis e 8, valutati rispettivamente in lire 675 miliardi, lire 3 miliardi e lire 300 miliardi per l'anno 2000« .

17. 88. La Commissione

Al comma 8, sostituire le parole: secondo la procedura di cui al comma 2, con le seguenti: , previo parere vincolante delle competenti commissioni parlamentari.

17. 20. Giordano, Bonato, De Cesaris.

Al comma 8 sostituire la parola: 300, con la seguente: 1000.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

17. 21. Giordano, Bonato, De Cesaris.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« *9-bis.* Nell'articolo 10, comma 5, terzo periodo, del decreto legislativo 30

dicembre 1992, n. 504, le parole: «un contributo a carico dei concessionari pari al 5 per cento delle commissioni riscosse ai sensi del comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «un contributo pari allo 0,6 per mille del gettito dell'imposta a carico dei soggetti che provvedono alla riscossione; con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i termini e le modalità di trasmissione da parte dei predetti soggetti dei dati relativi alla riscossione.

17. 89. La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9-bis. Le disposizioni dell'articolo 7, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si interpretano nel senso che le agevolazioni ivi previste sono accordate anche qualora l'acquirente abbia già usufruito in passato, a qualsiasi titolo, dei benefici fiscali legati all'acquisto di un immobile, a condizione che l'immobile per il quale detti benefici sono stati ottenuti sia stato nel frattempo alienato.

17. 64. Guarino, Pistone, Piccolo, Tarditi.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
17. 03 DELLA COMMISSIONE.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: né quello dell'attività

0. 17. 03. 1. Antonio Pepe, Giovanni Pace.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

1. Le disposizioni di cui alla nota II-bis dell'articolo 1 della parte prima della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, nonché quelle di cui alla lettera b), del comma 1, e del comma 1-ter, dell'articolo 13-bis del de-

creto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, relativamente all'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale si interpretano nel senso che per i militari in servizio permanente per la Guardia di finanza e per le forze di polizia non è richiesto il requisito della residenza.

17. 03 La Commissione.

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

1. La data del 1° gennaio 2000 di decorrenza dell'applicazione dei nuovi estimi catastali, stabilita dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998 n. 138, è prorogata al 1° gennaio 2002.

17. 01. Volontè, Tassone.

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

1. Ai fini della determinazione dell'aliquota relativa all'imposta di registro ed all'imposta sul valore aggiunto da applicarsi ai trasferimenti di unità abitative non di lusso, secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 27 agosto 1969, acquisiti dai militari in servizio permanente, non sono richiesti i requisiti stabiliti dalla lettera a) del comma 1 della nota II-bis, all'articolo 1 della parte I della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a lire 700 milioni per l'anno 1999 e lire 1.400 milioni per gli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di

base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

17. 02. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

1. Il Ministro delle finanze è autorizzato a stabilire con proprio decreto delle quote di svalutazione del valore stabilito su base catastale, di fabbricati non ultimati, tenendo conto dello stato di avanzamento dei lavori. La valutazione di terreni a destinazione edificatoria non può essere superiore a quello eventualmente stabilito dal comune in applicazione della normativa in materia di imposta comunale sugli immobili. I fabbricati rurali trasferiti separatamente dal fondo rustico sono valutati con applicazione della base catastale corrispondente a fabbricati della stessa categoria e classe nella stessa zona.

17. 04. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

(Disposizioni in materia di ICI).

1. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante le modalità di versamento dell'imposta comunale sugli immobili, le parole: « al fine di agevolare il pagamento, il concessionario invia, per gli anni successivi al 1993, ai contribuenti moduli prestampati per il versamento », sono sostituite dalle seguenti: « al fine di agevolare il pagamento, il concessionario, ovvero il comune in caso di riscossione diretta, inviano

ai contribuenti che nel periodo di imposta precedente ne abbiano fatto uso, moduli prestampati per il versamento ».

17. 05. Molgora, Ballaman, Frosio Roncalli.

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

1. La detrazione prevista dal comma 1 dell'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sempre concessa al personale militare in servizio permanente in riferimento ai mutui ipotecari per l'acquisto di un immobile costituente unica abitazione di proprietà prescindendo dal requisito della dimora abituale.

2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a lire 400 milioni per l'anno 1999 e lire 800 milioni per gli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo Speciale » dello Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

17. 07. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

COMPENSAZIONI

Compensazione del Gruppo Forza Italia

All'onere derivante dal presente emendamento si provvede fino a concorrenza per ciascuno degli anni 1999-2000-2001 mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programma-